

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO COMUNALE
IN FORMA SINGOLA**

INDICE

Articolo 1-OGGETTO

Articolo 2-FINALITÀ

Articolo 3- VOLONTARIATO

Articolo 4-ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO CIVICO

Articolo 5-REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI

Articolo 6-REQUISITI SOGGETTIVI

Articolo 7-BANDO

Articolo 8- REVOCA O RINUNCIA DEL VOLONTARIO

Articolo 9- MEZZI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Articolo 10- DOVERI DEL VOLONTARIO

Articolo 11- RICONOSCIMENTI PER IL SERVIZIO SVOLTO

Articolo 12- COPERTURA ASSICURATIVA

Articolo 13- RIMBORSO SPESE

Articolo 14- ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITÀ

Art. 1. OGGETTO

Il presente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Zenson di Piave ha ad oggetto l'utilizzo di singoli volontari nell'ambito delle attività comunali, riconoscendone il ruolo fondamentale di utilità sociale e di servizio al territorio.

Art. 2. FINALITA'

L'ente, nell'accogliere e promuovere l'utilizzo di singoli volontari, attua lo sviluppo e il progresso civile della propria comunità, garantendo la partecipazione dei cittadini alle attività di interesse generale in attuazione del c.d. principio di sussidiarietà orizzontale previsto dalla Costituzione all'art. 118 comma 6.

Art. 3. VOLONTARIO

Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La scelta del volontario dev'essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Art. 4. ATTIVITA' DI VOLONTARIATO CIVICO

La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari di tipo autonomo o subordinato.

Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati e i contatti che dovessero intercorrere tra i volontari e i responsabili degli uffici comunali, costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività volontaria e non costituiscono perciò in alcun modo indice di subordinazione.

L'attività di volontariato può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale che non siano espressamente riservate da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti.

Le attività che possono essere svolte dovranno essere ricomprese nelle attività d'interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 c.d. " Codice del Terzo Settore".

A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di impiego del volontario potranno essere le seguenti:

Attività sociale, culturale ricreativo e artistico

- a) assistenza e trasporto di persone anziane e con mobilità ridotta per visite ospedaliere;
- b) accompagnamento alunni a scuola;
- c) assistenza agli alunni all'esterno delle scuole pubbliche;
- d) assistenza ed aiuto alla persona, con particolare riferimento agli anziani e alle persone con disabilità;
- e) realizzazione di commissioni varie a sostegno di persone disagiate;
- f) supporto all'organizzazione di attività culturali, sociali, scolastiche, sportive, ricreative, rappresentazioni teatrali e musicali;
- g) assistenza ed animazione per giovani e bambini;
- h) assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, ecc.);
- i) attività di supporto a uffici e servizi comunali, ad esclusione del volontariato politico.
- l) supporto e collaborazione con la polizia locale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante cerimonie religiose e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e civile;

Attività a tutela e salvaguardia dell'ambiente

- a) piccole manutenzioni di aree pubbliche destinate allo svago e alla ricreazione;
- b) vigilanza e pulizia strade e marciapiedi (anche in caso di neve) e pulizia dei fossati;
- c) vigilanza fossati e corsi d'acqua al fine della prevenzione con obbligo di segnalazione all'ufficio tecnico di eventuali situazioni critiche (presunti abusi, presenze di arbusti o materiali che possano creare ostacolo al deflusso delle acque, ecc.).

L'affidamento o il rinnovo dell'incarico di volontario civico avverrà da parte del responsabile dell'area competente per materia con comunicazione scritta, che potrà contenere anche particolari limitazioni o indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività, il cui mancato rispetto da parte del volontario potrà essere causa di immediata revoca dell'incarico. Il volontario sottoscriverà tale comunicazione, con ciò confermando la propria accettazione ed il proprio impegno a rispettare il presente Regolamento e quanto indicato nella comunicazione.

Qualora le attività da svolgere richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione potrà fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

I volontari, nello svolgimento delle loro attività, collaborano con il personale comunale con cui verranno a contatto. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile delle proprie azioni e risponderà personalmente di eventuali comportamenti aventi natura di illeciti civili e penali. L'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

I singoli volontari saranno provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo.

Art.5. REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI

E' istituito il Registro dei Volontari Civici.

Non è possibile svolgere attività di volontariato per conto del Comune di Zenson di Piave senza la previa iscrizione al registro.

Sono iscritti nel registro le persone che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti ex art.6 , abbiano presentato la domanda di iscrizione.

Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

Il registro è tenuto presso l'ufficio Segreteria, è pubblico ed è reso noto attraverso il sito web istituzionale.

La richiesta dovrà essere presentata presso l'Ufficio Protocollo dell'ente, mediante la compilazione dell'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Segreteria della sede Comunale e/o sul sito web istituzionale www.comune.zensondipiave.tv.it.

Art. 6 REQUISITI SOGGETTIVI

Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) residenza in un comune italiano;
- b) regolare titolo al soggiorno;
- c) età non inferiore ad anni 18;
- d) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico;
- e) godimento dei diritti civili ed assenza di condanne con sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali pendenti per reati che, secondo la normativa vigente, impediscano l'accesso al pubblico impiego.

Potranno iscriversi al registro anche cittadini invalidi civili o con disabilità, purché idonei al compimento dello specifico servizio e per mansioni compatibili con la loro condizione fisica. Per lo sviluppo delle abilità necessarie ad alcuni dei servizi di volontariato previsti dal presente Regolamento, il Comune di Zenson di Piave potrà acconsentire ad attività di tutoraggio dei volontari con disabilità rinviando a progetti specifici da realizzare con associazioni accreditate in assenza di oneri per il Comune.

Per particolari e specifiche attività, che necessitano di particolari competenza, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di chiedere ulteriori specifici requisiti.

ART. 7. BANDO

Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente viene pubblicato sul sito web istituzionale un bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per venir iscritti al registro.

Le domande di iscrizione del registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione dal Segretario Comunale e dai Responsabili cui fanno capo le attività di cui all'art. 4.

Nel caso di esito positivo si procederà con l'iscrizione al registro, in caso negativo verrà comunicata al richiedente il diniego.

Art. 8. REVOCA O RINUNCIA DEL VOLONTARIO

L'incarico di volontario è revocabile:

- a) in qualsiasi momento, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuta inidoneità (psicofisica, ecc.) del volontario;
- b) per violazione di quanto previsto nel presente Regolamento o delle modalità di svolgimento dell'incarico;
- c) d'ufficio, previa comunicazione all'interessato, nel caso in cui, siano decorsi due anni dall'iscrizione, senza che il volontario, qualora interpellato, abbia svolto alcuna attività.

Il volontario può a sua volta rinunciare all'incarico in ogni momento, avvertendo per iscritto il Responsabile dell'area di riferimento, in modo da permettere la propria tempestiva sostituzione evitando l'interruzione dell'attività svolta.

Art.9. MEZZI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

I mezzi e le attrezzature comunali necessari all'espletamento di alcune attività di volontariato sono messi a disposizione dal Comune. In tale ipotesi, i volontari sono custodi dei mezzi e delle attrezzature del Comune di Zenson di Piave che dovranno essere utilizzate esclusivamente con la diligenza del buon padre di famiglia. I beni dovranno essere riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Eventuali danni causati da utilizzi anomali, imprudenti o negligenti verranno posti a carico del volontario utilizzatore del mezzo o dell'attrezzatura. Il Comune fornirà inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta.

Art. 10. DOVERI DEL VOLONTARIO

Nell'espletamento della propria attività i volontari iscritti al registro si ispirano ai doveri di correttezza e lealtà nei confronti del Comune e dell'utenza e sono tenuti ad effettuare i servizi richiesti con diligenza e buon senso.

I Responsabili nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, hanno facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

- a) da esse possa derivare un danno a persone o cose;
- b) vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
- c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.

Art. 11. RICONOSCIMENTI PER IL SERVIZIO SVOLTO

Con il fine di valorizzare e stimolare le attività di utilità sociale, l'Amministrazione Comunale:

- 1) adotta idonee iniziative di promozione;
- 2) rilascia attestati che certifichino il servizio offerto;
- 3) rilascia, a suo insindacabile giudizio, attestati di merito per la tipologia dei servizi resi.

Art. 12. COPERTURA ASSICURATIVA

L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.

La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Anche l'assicurazione dei mezzi a disposizione del volontario ex art. 9 coprirà l'utilizzo da parte di volontari.

L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre ad osservare gli obblighi di legge correlati alla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare alla legge 81/2008 e s.m.i.

Art. 13. RIMBORSO SPESE

L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.

Le spese sostenute del volontario, per i trasferimenti ed i pasti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 nel limite di 10 Euro giornalieri, con un massimo di centocinquanta Euro mensili, ex art. 17 del D.lgs. 117/2017.

Art. 14. ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITA'

Il Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto Comunale, il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato in contrasto con il presente.

Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.